



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 05/04/2019

Numero: 0027902

Ufficio: SG - UPAG Ufficio Precontenzioso e Pareri

Ufficio Precontenzioso e Pareri

Spett.le

Comune di Santa Maria del Cedro

In qualità di Comune Capofila della CUC

tra i Comuni di Tortora, Papasidero e Santa Maria del Cedro

Alla CA del Sindaco

*sindaco.santamariadelcedro@asmepec.it*

**Oggetto:** Richiesta di parere prot. ANAC n. 22539 del 19.03.2019 – Delibera n. 1239 del 16/12/2017 e n. 317 del 19.12.2017

In riscontro alla richiesta di parere in oggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva approvato in data 21 novembre 2018, si comunica quanto deliberato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 3-04-2019.

Con la richiesta di parere in oggetto, concernente una procedura di gara il cui bando prevederebbe come requisito di partecipazione l'attestazione di qualificazione OG2 Classifica III, si domanda all'Autorità se debba escludersi un consorzio stabile concorrente che risulti in possesso della qualificazione SOA categoria OG2 Classifica IV, laddove lo stesso abbia designato come esecutrice dell'appalto un'impresa consorziata titolare di attestazione di qualificazione per la categoria OG2 Classifica I.

Sulla base della richiesta di parere pervenuta si presume che la gara abbia ad oggetto lavori attinenti a beni culturali o ambientali visto la richiesta qualificazione SOA per la categoria di riferimento OG 2 riferita alle seguenti attività: *Restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali*. Si aggiunga che, la richiesta Classifica III concerne l'esecuzione di lavori fino a euro 1.033.000,00 e presuppone, ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.P.R. n. 207/2010, il possesso di un sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

In risposta al quesito sollevato, per gli appalti nel settore dei beni culturali, si ritiene di confermare l'orientamento già espresso nella delibera n. 1239 del 16/12/2017, condiviso dal Consiglio di Stato (sez. V) nella sentenza 16/01/2019, n. 403, secondo cui «allo stato attuale della normativa in materia, pur rimanendo fermo il principio generale del c.d. "cumulo alla rinfusa", sulla base del quale i consorzi stabili possono scegliere di provare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alle gare con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei consorziati, non può trascurarsi la circostanza che le norme sulla qualificazione nell'ambito dei contratti relativi ai beni culturali costituiscono una *species* delle norme sulla qualificazione in generale e che pertanto, sulla base del principio interpretativo secondo cui *lex specialis derogat generali*, in tale specifico settore i consorzi stabili possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla *lex specialis* per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2 del Codice, secondo cui "I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti"; ne consegue che «i

UPREC/FM

Via Minghetti n 10 - 00187 Roma



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Ufficio Precontenzioso e Pareri*

consorzi stabili, nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possano indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla *lex specialis* per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2 del Codice» (cfr. delibera n. 1239/2017).

Nel confermare la correttezza dell'orientamento espresso dall'Autorità, il Consiglio di Stato ha evidenziato, con riferimento agli appalti nel settore dei beni culturali, la «particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse *altior* nella gerarchia dei valori in giuoco (art. 9 Cost.)» e concludendo nel senso che «L'esegesi sia letterale, che funzionale, dell'art. 146, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 induce la Sezione ad escludere che nei contratti in materia di beni culturali i consorzi stabili possono qualificarsi con il cumulo alla rinfusa, essendo richiesto dalla norma il possesso dei requisiti di qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento».

Pertanto, nei limiti in cui la procedura di gara abbia ad oggetto l'affidamento di un appalto nel settore dei beni culturali, voglia codesta amministrazione tenere conto dell'orientamento sopra richiamato al fine di compiere ogni definitiva valutazione in merito al provvedimento da adottare nella procedura di gara in corso di espletamento.

Il Dirigente  
Dott. Adolfo Candia